

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1654 del 01/04/2022
Oggetto	Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 167193 del 13/04/2021) con scadenza di validità in data 13/04/2036, per l'impianto denominato "IMC Bologna Centrale" e destinato ad attività di manutenzione, lavaggio esterno e rimozione graffiti dai rotabili, lavorazioni meccaniche di officina e svuotamento ritirate dei convogli ferroviari, sito in Comune di Bologna (BO), via del Lazzaletto n. 16, intestato alla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l..
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1767 del 01/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 167193 del 13/04/2021) con scadenza di validità in data 13/04/2036, per l'impianto denominato “*IMC Bologna Centrale*” e destinato ad attività di manutenzione, lavaggio esterno e rimozione graffiti dai rotabili, lavorazioni meccaniche di officina e svuotamento ritirate dei convogli ferroviari, sito in Comune di Bologna (BO), via del Lazzaretto n. 16, intestato alla società **Trenitalia Tper S.c.a.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **rettifica** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 167193 del 13/04/2021) con scadenza di validità in data 13/04/2036, per l'impianto in oggetto intestato alla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201), sostituendo l'allegato B della DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021 con l'allegato B aggiornato unito al presente atto di rettifica, quale parte integrante e sostanziale.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021, per l'impianto in oggetto intestato alla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201) ed in particolare l'allegato B.
- Dato atto che il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con nota del 13/04/2021 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/04/2021 al PG/2021/60151 (**Pratica SINADOC 14849/2020**), ha comunicato che con provvedimento Prot. n. 167193 del 13/04/2021 (scadenza di validità del provvedimento il 13/04/2036) ha rilasciato alla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. l'AUA in oggetto.
- La società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 03553671201) con sede legale ed impianto in Comune di Bologna, via del Lazzaretto n. 16, ha richiesto, nella persona del procuratore speciale e con modalità telematica, ad ARPAE in data 22/02/2022 (PG/2022/29163) che sia corretta una imprecisione contenuta nell'Allegato C dell'atto relativo alle emissioni in atmosfera (per Emissione E42 la portata massima indicata dell'allegato è 3.000 Nm³/h anziché 5.500 Nm³/h) del vigente provvedimento di AUA in oggetto.
- Rilevata nel provvedimento di AUA DET-AMB-2022-747 del 17/02/2022, per un mero errore materiale, una imprecisione sul parametro portata contenute nell'Allegato C dell'atto relativo alle emissioni in atmosfera, così come segnalate dalla società Trenitalia Tper S.c.a.r.l. con la succitata nota in data 22/02/2022.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta necessario di rettificare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della rettifica del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-1609 del 06/04/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 13/04/2036. Per il provvedimento in essere **non sono dovuti oneri istruttori** ad ARPAE.

Bologna, data di redazione 01/04/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁴
(determina firmata digitalmente) ⁵

⁴ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto TRENITALIA TPER Scarl
comune di Bologna - via del Lazzaretto n. 16

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di manutenzione rotabili ferroviari svolta dalla TRENITALIA TPER Scarl nello stabilimento IMC Bologna Centrale posto in comune di Bologna, via del Lazzaretto n° 16, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TRENITALIA TPER Scarl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: TE - CABINE A.T. LOCOMOTORI - CONCENTRAZIONI

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

.....
EMISSIONE E42

PROVENIENZA: TIF - TORNIO IN FOSSA

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	6.50 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E42A

PROVENIENZA: TIF - TORNIO IN FOSSA

Portata massima 5500 Nm³/h
Altezza minima 7 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

EMISSIONI DIFFUSE DA ATTIVITA' DI SGRAFFITTATURA

L'attività di sgraffittatura deve essere svolta adottando tutte le misure operative e gestionali atte a ridurre la diffusione degli aerosol di solventi generati durante l'applicazione. Il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro con le pagine numerate e firmate dal gestore stesso, i consumi mensili delle materie prime utilizzate contenenti solventi, validati dalle relative fatture di acquisto.

E' autorizzato un consumo massimo annuo di solvente pari a 2 t/anno ovvero di 1 t/anno in caso di utilizzo di prodotti classificati cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione dal Regolamento CE n. 1272/2008 con indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F.

Qualora il consumo annuo complessivo di materie prime contenenti solventi deve superare la soglia del punto 10, Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del DLgs 152/2006, il Gestore di impianto dovrà presentare domanda di modifica sostanziale di impianto ai sensi dell'art 269, comma 8 in quanto rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del Dlgs 152/2006.

EMISSIONE E42B

PROVENIENZA: TIF – RICAMBIO ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E72

PROVENIENZA: MENSA

EMISSIONI da E73 a E76

PROVENIENZA: VIS – RICAMBIO ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E77

PROVENIENZA: AIn - RICAMBIO ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E77A

PROVENIENZA: Bin 10 – FUMI LOCOMOTIVE A TRAZIONE DIESEL

EMISSIONE E82

PROVENIENZA: LOCALE MANUTENZIONE ROTABILI – MAGAZZINO PEZZI RICAMBIO

EMISSIONE E89

PROVENIENZA: LAVAGGIO – SCARICO FUMI IDROPULITRICE

EMISSIONI A1 – A2 – A3 – B1 – G1 – C1 – D1- F1

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONI da E93 a E99 – da E910 a E918 – da E931 a E937 – E940 – E942 – E943 – E944 - da E946 a E953

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in

questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società TRENITALIA TPER Scarl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E4, E42, E42A.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TRENITALIA TPER Scarl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Pratica Sinadoc n. 14849/2020

Documento redatto in data 01/04/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.